(N. 1438)Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (PICCIONI)

> col Ministro delle Finanze (VANONI)

e col Ministro del Tesoro (PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950.

Onorevoli Senatori. — Dopo l'abolizione dell'ammasso obbligatorio dei bozzoli, disposta con decreto legislativo presidenziale 23 agosto 1946, n. 310, si ritenne peraltro necessario agevolare l'ammasso volontario di detto prodotto concedendo a questa forma di raccolta le medesime provvidenze già stabilite a favore del conferimento obbligatorio e che, sostanzialmente, si concretavano nell'estensione del privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla vendita onde garantire le anticipazioni di prezzo, nonchè nella concessione di particolari facilitazioni fiscali agli atti strettamente connessi con le operazioni di ammasso.

Tali provvidenze, accordate nelle campagne 1946 e 1947, hanno reso possibile, in dette annate, il funzionamento dell'ammasso volontario che ha costituito indubbiamente una valida difesa della produzione contro la grave crisi che travaglia il settore bachisericolo; ma l'acuirsi di detta crisi, che già ha richiesto per il 1947 un cospicuo intervento finanziario dello Stato, rende indispensabile che anche per il 1948, 1949 e 1950 vengano concesse analoghe provvidenze onde alleviare la grave situazione di un settore produttivo, nel quale è particolarmente interessato anche l'Erario, per la notevole entrata di valuta che esso realizza con l'esportazione.

Per tali considerazioni è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale vengono praticamente confermate, per le campagne bacologiche 1948, 1949 e 1950 le stesse agevolazioni già consentite negli anni precedenti per l'ammasso volontario del prodotto bozzoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari e dai Consorzi Agrari Provinciali, nonchè i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2, dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 2.

Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario dei bozzoli sono accordate le stesse agevolazioni tributarie già previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.